

TAR Veneto

Sentenza n. 1 del 02 gennaio 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l'intervento dei magistrati

Stefano Baccharini - Presidente

Angelo De Zotti - Consigliere, relatore

Marco Buricelli - Consigliere

SENTENZA

sul ricorso n. 2733/2002 proposto da PA.CO. – PACIFICO COSTRUZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Biagini, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, in Venezia - Santa Croce n. 466/G;

contro

l'UNIVERSITA' CA' FOSCARI di VENEZIA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

e nei confronti

di ARTE e RESTAURO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

di DANI COSTRUZIONI S.r.l., in proprio e quale futura mandante della costituenda ATI con le Imprese Arte e Restauro s.r.l. e Consorzio Edili Veneti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Venezia – Santa Croce n. 466/G;

del CONSORZIO EDILI VENETI, in proprio e quale futuro mandante della costituenda ATI con le Imprese Arte e Restauro s.r.l. e Dani Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del verbale della riunione dell'11 ottobre 2002 con il quale la Commissione di gara ha provveduto a modificare il ribasso percentuale offerto dalla ricorrente e, quindi, a redigere la graduatoria delle offerte, dichiarando vincitore della gara indetta per l'aggiudicazione dei "lavori di restauro dell'ex convento di S. Sebastiano, sede della Facoltà di Lettere e Filosofia" all'ATI controinteressata; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

visto il ricorso, notificato il 9 dicembre 2002 e depositato presso la Segreteria il 12 dicembre 2002, con i relativi allegati;

visto il ricorso incidentale depositato il 19 dicembre 2002;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all'udienza camerale del 19 dicembre 2002 (relatore il Consigliere Angelo De Zotti), l'avvocato Biagini per la ricorrente, l'avvocato dello Stato Daneluzzi per l'Università degli Studi di Venezia e l'avvocato Grimani per la società Dani Costruzioni;

considerato

che, per il combinato disposto dell'art. 23, XI comma, e dell' art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v'è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che dal verbale impugnato risulta che la commissione di gara, verificata l'incongruenza tra il prezzo complessivo offerto dalla ricorrente PA.CO. s.p.a. ed il ribasso percentuale indicato nella stessa offerta ha corretto quest'ultimo d'ufficio, adottando, ai fini della conseguente definizione della procedura di gara, il valore percentuale risultante dal rapporto tra il prezzo posto a base della procedura e quello indicato dall'impresa (riducendolo da 10,19% a 7,511%);

che in via pregiudiziale va esaminato e respinto il ricorso incidentale, in quanto sussiste in atti, senza alcuna confutazione, la prova che in sede di ricalcolo delle percentuali di ribasso con il criterio conseguente alla tesi di parte ricorrente, quest'ultima sarebbe stata l'aggiudicataria della gara in forza del ribasso percentuale offerto del 10,19%;

che la norma applicata (art. 90 D.P.R. 554/1999) prevede espressamente al 2° comma che "il prezzo complessivo offerto è indicato dal concorrente in calce al modulo unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al

prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifra ed in lettera. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”;

che il successivo comma 7[^] stabilisce che la commissione "dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontri un errore di calcolo, i prodotti o la somma.... In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali”;

che da tali disposizioni regolamentari, nella specie applicabili, si evince che nelle gare soggette a tale disciplina, nella fase di verifica e valutazione dell'offerta, deve sempre essere accordata prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettera rispetto al prezzo complessivo;

che nel caso di specie la commissione di gara non avrebbe dovuto, quindi, ridefinire il ribasso percentuale alla luce del prezzo complessivo offerto ma effettuare l'operazione esattamente opposta, rimodulando il prezzo in funzione del ribasso percentuale offerto (cfr. anche sul punto TAR Lazio sez. III-ter 28 dicembre 2000 n. 12983);

che in presenza di una norma esplicita, (la cui interpretazione è confortata dalla convergente previsione del comma 7[^] che assegna prevalenza al ribasso anche in caso di discordanza accertata tra il prezzo complessivo offerto ed i prezzi unitari), non appare decisiva neanche la dedotta qualificazione consequenziale del ribasso (inteso come operazione puramente matematica di natura derivata), trattandosi di aggettivazione riferita all'ipotesi fisiologica (concordanza tra prezzo complessivo e ribasso) e non a quella patologica, che introduce un giudizio di prevalenza e non di calcolo matematico;

che pertanto il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati;

che le spese di causa meritano nondimeno di essere compensate tra le parti, per ragioni di equità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, accoglie il ricorso principale, respinge il ricorso incidentale e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 19 dicembre 2002

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario